

COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO
Provincia di Cosenza

DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 23/09/2017

COPIA

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI- D.LGS N.175/2016.
COME INTEGRATO CON D.LGS N.100/2017.

L'anno 2017 addì VENTITRE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominali:

Consiglieri n° 8 oltre il Sindaco - Presenti n° 8 Assenti n. 1 Consiglieri

1. CERAMELLA GIANFRANCO	SI	SINDACO
2. CERAMELLA VINCENZO	SI	
3. FALCO COSTANTINO	SI	
4. BAFFA DEMETRIO	SI	
5. ALGIERI DENIS	SI	
6. BAFFA PAOLA	SI	
7. SANSEVERINO FRANCESCO	SI	
8. NICOLETTI GENNARO	SI	
9. SISCA DANIELE ATANASIO	NO	

Assegnati n. 8 oltre il Sindaco in carica n. 9 Presenti n. 8 Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Ceramella Gianfranco, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zanfini Antonio

Risultano nominati scrutatori i Sigg. _____ la seduta è pubblica.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE

nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

VISTO CHE

l'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfano o ricadono, a quanto indicato agli artt. 4, 5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20 (commi 1 e 2);

la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P.;

RILEVATO CHE entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il Comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO che:

- ai fini di cui sopra le partecipazioni devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

- le disposizioni del T.U.S.P.P., devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VERIFICATA la modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre individuare, ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P.P., le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, In base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni alla loro alienazione, razionalizzazione, aggregazione/fusione e/o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna, come precisamente riportato nell'allegato "A".

RILEVATO CHE, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di individuare nell'allegato "A" le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
3. che i servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure:
 - propedeutiche alla cessione delle partecipazioni come sopra individuate, affinché la stessa avvenga entro un anno dall'adozione della presente deliberazione, tenuto conto del combinato disposto dagli artt. 7 (comma 1) e 10 del T.U.S.P.P.;
 - occorrenti per la realizzazione dei procedimenti di razionalizzazione, aggregazione e messa in liquidazione di cui sopra;
4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. che l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SANTA SOFIA D' EPIRO

Provincia di Cosenza

Oggetto: Relazione sulla Revisione straordinaria delle partecipazioni – D. lgs. N. 175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D. lgs. N. 100 del 16 giugno 2017 – “Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare”.

IL SINDACO

1. Premesso che:

nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato “Decreto correttivo”, ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni”, di cui al citato art. 24;

per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014.

L'art. comma 1, del predetto T.U.S.P.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

l'art. 24, al comma 1, dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili, ovvero che non soddisfatto o ricadono, a quanto indicato agli art. 4,5 (commi 1 e 2), o all'art. 20 (comma 2), sono alienate o sono soggetto delle misure di cui all'articolo 20(commi 1 e 2);

la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche in caso negativo, avviene con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Entro il 30 settembre 2017, per effetto del comma 1, dell'art. 24 del T.U.S.P.P., il comune deve provvedere ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 23 settembre 2016 dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” D. lgs. 33/2013, sul sito dell'Ente.

Le partecipazioni del Comune sono le seguenti:

- 1) Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.;
- 2) Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione
- 3) Consorzio Asmez

Segue, in dettaglio, l'analisi di ciascuna società:

- 1) Il Comune partecipa al capitale della Società Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. con un valore della partecipazione di 304,00 euro pari a una quota del 0,29%

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Asmenet Calabria	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> amministratori n. <u>01</u> revisori n. <u>06</u> dipendenti Compenso amministratore € <u>2.500,00</u> anno

Codice fiscale/partita Iva	02729450797
Forma giuridica	Società consortile a r.l.
Anno di costituzione	2005
Natura di holding	☐ SI ☒ NO
Sede legale	Lamezia Terme (CZ)
Indirizzo	Via G. Pinna, 29
Telefono	0968 412104
PEC	asmenetcalabria@asmepec.it
Sito istituzionale	www.asmenetcalabria.it
Attività svolta	Centro servizi territoriale
Affidamenti	☐ SI ☒ NO
Modalità di affidamento	diretto
Oneri per il Comune:	
- Per contratto di servizio	450,00 €
- Per trasferimenti in conto capitale	
- Per trasferimenti in conto esercizio	
- Per concessione di crediti	
- Per copertura disavanzi o perdite	
- Per acquisizione di quote societarie	
- Per aumento di capitale sociale	
Dividendi erogati al Comune:	NO
Percentuale di partecipazione	0,13%
Rappresentante nominato dal Comune	☐ SI ☒ NO
- Se SI indicare cognome e nome	
- Se SI indicare trattamento economico annuo lordo	

STATO PATRIMONIALE	2013	2014	2015
Attivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			

B) Immobilizzazioni	6.272	2.765	2.425
C) Attivo circolante	641.844	641.665	646.190
D) Ratei e risconti	10.434	20.474	
Passivo patrimoniale	658.550	664.904	648.615
A) Patrimonio netto	153.432	177.999	204.143
B) Fondi per rischi ed oneri	33.656	33.656	
C) Trattamento di fine rapporto	7.679	9.322	17.862
D) Debiti	456.219	443.274	426.282
E) Ratei e risconti	7.564	653	328
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	362.027	347.448	345.115
Costi della produzione	349.349	331.189	325.435
Proventi e oneri finanziari	(1.061)	(901)	(151)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	4.083	(183)	(693)
Imposte sul reddito	14.631	10.249	10.771
Utile (perdite) dell'esercizio	1.069	4.926	8.065

Sul sito ufficiale sono disponibili lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci della società.

Dalla visura camerale risulta che il numero degli amministratori è pari a uno (1) ed il numero dei dipendenti è pari a sei (6).

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione;

Dalle risultanze contabili risulta altresì:

Che negli ultimi tre anni non sono stati incassati dividendi;

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 131,00;

La società Asmenet Calabria ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre un utile:

Anno	Utile	Perdita
2013	€ 1.069,00	€ 0,00
2014	€ 4.926,00	€ 0,00
2015	€ 8.065,00	€ 0,00

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;

- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government» nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 13 settembre 2005, "l'Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni", è stimolare l'associazionismo dei piccoli Comuni consentendo la formazione di "organismi" che siano caratterizzati da:

- stabilità
- economicità
- rappresentatività
- flessibilità gestionale

Tali organismi, chiamati Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000 e selezionati dall'Avviso, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Le "linee guida per la costituzione e l'avvio dei CST", elaborate nel 2005 dall'allora CNIPA, allegate all'avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione di servizi in forma associata per i Piccoli Comuni, al capitolo 3.1 LE FORME ASSOCIATIVE, ha individuato "le potenziali forme associative" tra cui Società per azioni o a responsabilità limitata, costituite secondo le norme previste dal TUEL e la cui proprietà sia interamente di Enti locali e, eventualmente, di Regioni o Province autonome secondo le norme previste dall'art.113 TUEL, modificato dall'art. 35 Legge Finanziaria 2002 e dal Decreto- Legge del 30/09/2003 n. 269.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet Calabria è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)

- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti. Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo possibile sui propri soci. Tuttavia, al fine di rispettare il disposto articolo, con l'assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenet soc. cons. a r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e similari, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione della controllata società Asmenet Calabria per le motivazioni, di carattere tecnico ed economico, nel seguito espresse:

1. Ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.

2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poiché questa Amministrazione ottiene un risparmio di circa il 62%, rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet Calabria.

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

2) Cosenza Acque S.p.A. Società costituita il 27/06/2003 con durata sino al 31/12/2100.

Gli azionisti sono n. 89 Comuni della Provincia di Cosenza che detengono 363.633 azioni per un capitale sociale deliberato in euro 218.179,80 -valor 0,60.

La società nasce come soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato (non è mai stata operativa), infatti è in atto la procedura di scioglimento e liquidazione. L'esercizio chiuso al 31.12.2016 riporta un saldo negativo pari ad euro 14.682,00

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
Attivo patrimoniale	245.927	236.583	60.394
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	64.889	52.811	52.811
F) Immobilizzazioni	129.131	129.131	0,00
G) Attivo circolante	51.907	54.641	7.583
H) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
Passivo patrimoniale	245.927	236.583	60.394
F) Patrimonio netto	218.180	218.180	218.180
G) Fondi per rischi ed oneri			
H) Riserva legale	811	811	811
I) Riserva da riduzione capitale sociale	3.548	3.550	(165.595)
J) Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	(14.135)	(24.183)
K) Utili (perdite) dell'esercizio	(14.135)	(10.048)	(14.682)
L) Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
M) Debiti	37.523	38.225	45.863
N) Ratei e risconti	0,00	0,00	0,00
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione			
Costi della produzione	(14.144)	(10.058)	(14.683)
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari		10	1
Imposte sul reddito			
Utile (perdite) dell'esercizio	(14.144)	(10.048)	(14.682)

La società Cosenza Acque S.p.A. ha chiuso i propri bilanci negli ultimi 3 anni evidenziando sempre una perdita:

Anno	Utile	Perdita
2014		€ 14.144,00
2015		€ 10.048,00
2016		€ 14.682,00

Per completezza, si precisa infine che il Comune di Santa Sofia d' Epiro partecipa:

- al consorzio Asmez, trattasi di associazione senza fini di lucro, a maggioranza pubblica, costituita da enti locali (n. 1892 Comuni), la cui quota consortile è commisurata alla popolazione degli enti per fascia demografica; la quota consortile di questo Ente è pari ad euro 516,46(0,06%) appartenendo l'Ente alla prima fascia demografica di fino a 5.000 abitanti.

L'attività del Consorzio si propone di elevare il livello di qualificazione professionale dei lavori dipendenti e non. Si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di formazione professionale, di assistenza alle piccole e medie imprese e di fornire informazioni ed orientamento per i giovani disoccupati. Pertanto, il Consorzio ASMEZ, costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016. Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa in modo inequivocabile, la deliberazione della Corte dei Conti Campania n. 73/2017.

Purtuttavia, la stessa deliberazione richiama i generali obblighi di trasparenza da riferirsi anche alle partecipazioni diverse da quelle societarie.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto non si prevede di eliminare le partecipazioni societarie sopra indicate.

Il Sindaco
Gianfranco CERAMELLA

.....

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art.49 D.Lgs n.267/2000)

Si esprime parere favorevole

Data 23.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Antonio Zanfini

Data 23.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

F.to Dott. ssa Baffa Francesca

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Zanfini

La presente deliberazione viene letta , approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Zanfini



IL SINDACO

F.to Sig. Gianfranco Ceramella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza

Dal 26/09/2017

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi degli art. 124 e 134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Data 26/09/17

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott. Antonio Zanfini